

# *Istituto Superiore di Sanità*

## **IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE**

**VISTI** il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

**VISTA** la Convenzione per la realizzazione del Progetto tra la Commissione Europea e l'Istituto Superiore di Sanità Horizon 2020 dal titolo "Human Biomonitoring Initiative - HBM4EU", con scadenza 31/12/2021;

**CONSIDERATO** che, per la realizzazione degli obiettivi del suindicato progetto è necessario procedere alla fornitura di salviettine monouso per il prelievo della superficie cutanea indispensabile allo svolgimento delle attività di ricerca suddetta nello specifico per effettuare l'analisi della contaminazione della superficie cutanea e valutare l'esposizione umana alle sostanze chimiche di prioritario interesse quali il Cr esavalente (come richiesto dal WP8 e WP9 del Progetto) al fine di comprendere meglio e prevenire gli effetti sulla salute;

**CONSIDERATO** che l'attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;

**CONSIDERATO** che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), concernenti l'acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili alle attività di ricerca (prodotti di biologia molecolare, prodotti di biologia cellulare, reagenti, materiale monouso, manutenzione di apparecchiature scientifiche, materiale ICT ecc...), è necessario garantire la fluidità delle procedure di acquisto, con l'intento di assicurare la realizzazione dell'attività progettuale, nel rispetto dei vincoli sopraindicati;

**VISTO** l'art. 40 del D.lgs. n.50/2016 in ambito di dematerializzazione degli atti della P.A. che prevede che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice vengano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

**CONSIDERATO** che l'Istituto Superiore di Sanità, in osservanza del sopra citato art. 40 ha acquisito una piattaforma elettronica per la procedura di definizione dei rapporti contrattuali con i fornitori di beni e servizi;

**CONSIDERATO** che nelle more della piena operatività della Piattaforma di e-Procurement acquisita dall'Istituto, e in deroga al vincolo del ricorso al MEPA secondo l'art. 10 c.3 del D.lgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisizione di beni e servizi correlati ad attività di ricerca il preventivo all'Operatore Economico è stato richiesto a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC);

**VISTA** la Linea guida n. 8 dell'ANAC "Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili";

**VISTO** il proprio Decreto in data 15.10.2018 con il quale il Dott. Alessandro Alimonti Dirigente di Ricerca, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per l'affidamento della fornitura di salviettine monouso per il prelievo della superficie cutanea

**VISTA** la relazione del RUP in data 16.11.2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura, nella quale è motivata la necessità dell'acquisto in relazione alle esigenze progettuali e il motivo del ricorso all'art. 63;

**CONSIDERATO** che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 88,00 = ( ottantotto/00) + IVA, così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 15.11.2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

**CONSIDERATO** che, relativamente alla fornitura di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

**CONSIDERATO** che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

**VISTO** l'art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;

**CONSIDERATO** che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta AMS Analitica Srl., la fornitura di salviette monouso per il prelievo della superficie cutanea, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

**CONSIDERATO** che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico Ditta AMS Analitica Srl., distributore in esclusiva del prodotto richiesto, è motivato dalla necessità di assicurare la ripetibilità degli esiti sperimentali in corso. Il prodotto in parola è l'unico che permette l'analisi della contaminazione della superficie cutanea atta a valutare l'esposizione umana alle sostanze chimiche di prioritario interesse, quali il Cr esavalente ,secondo le procedure operative standard (SOP) strettamente definite nel Progetto e già in uso dagli altri Partner del Progetto ai fini di ottenere dati sul Cr esavalente armonizzati tra tutti i Partner (compresa l'Italia);

**CONSIDERATO** che la fornitura oggetto della sopra citata procedura, dovrà essere effettuata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

## **DECRETA**

### **ART. 1**

Viene attivata, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'aggiudicazione di contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, finalizzata all'aggiudicazione della fornitura di salviettine monouso per il prelievo della superficie cutanea

### **ART. 2**

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 107,36= (centosette/36) = (€ 88,00 + € 19,36 per IVA 22%). Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

**ART. 3**

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo **W15**, voce di bilancio 2077 , partita 5654 , sub-impegno 1, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 16/11/2018

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE  
UMANE ED ECONOMICHE  
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA

